



OGGETTO: Misure temporanee preventive relative ai servizi comunali per fronteggiare l'epidemia da COVID-19 "Coronavirus" nei parchi, giardini e aree verdi comunali.

IL SINDACO

Premesso che con propria, precedente ordinanza, PG 136554/2020 del 23/06/2020 ha disposto:

- la libera fruizione dei parchi territoriali "Parco delle Colline" (tra cui Monte Maddalena, Collina di S. Anna, ciclabile del Mella) e "Parco delle Cave";
- l'apertura di tutti i parchi cittadini, ripristinando l'orario ordinario;
- l'apertura delle aree gioco per bambini con contestuali cicli di pulizia;
- l'apertura delle aree cani in esse ricomprese, con contingentamento di ingressi;
- il divieto d'uso delle aree attrezzate per attività motoria ,nonché delle piastre sportive presenti nelle suddette aree fino a nuova e diversa disposizione;
- detta ordinanza infine ribadiva il divieto di assembramenti, l'obbligo di utilizzo della mascherina e l'obbligo del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro;

Visto l'art. 1 del D.L. 16 maggio 2020 n. 33 in cui, al comma 8, è contemplato il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e in cui, al comma 9, è prevista la facoltà da parte del Sindaco di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico nelle quali sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro;

Visto l'art. 1 del D.L. 7 ottobre 2020 n. 125 che proroga al 31 gennaio la dichiarazione di stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il D.P.C.M. 13 ottobre 2020 all'art, 1 comma 6 che consente:

- alla lett. b), l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici, condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'art. 1 comma 8 del DL 16 maggio 2020 n. 33, e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto, nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;
- alla lett. c), l'accesso ai bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche , ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;
- alla lett. d) lo svolgimento di attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purchè comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o l persone non completamente autosufficienti;



Preso atto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 del citato D.P.C.M. che prevedono tra i compiti del gestore *“la manutenzione ordinaria dello spazio, eseguendo controlli periodici dello stato delle diverse attrezzature in esso presenti, con pulizia periodica approfondita delle superfici più toccate, con detergente neutro”*, nonché il posizionamento *“di cartelli informativi all'ingresso delle aree verdi e delle aree gioco rispetto ai comportamenti corretti da tenere, in linea con le raccomandazioni del Ministero della salute e delle autorità competenti”*.

Visto inoltre che il medesimo D.P.C.M. 13 ottobre 2020 all'art. 1 comma 6 alla lett. g) vieta:

- tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale;

Preso atto altresì del Decreto 13 ottobre 2020 del Ministro per le politiche giovanili e lo sport che:

- definisce le discipline *“da contatto”* di cui sopra, quali quelle che prevedono durante lo svolgimento dell'attività sportiva, occasioni di contatto ravvicinato, anche occasionali, che non consentono il rispetto delle misure di distanziamento sociale previste dalle norme emanate per il contenimento della pandemia COVID-19;
- elenca tali discipline sportive *“da contatto”*;

Considerato che il Comune ha in corso un servizio di pulizia periodica approfondita di tutte le aree gioco presenti nei parchi pubblici;

Ritenuto:

- di consentire l'uso di tutte aree gioco dei bambini;
- di consentire l'uso delle aree attrezzate per l'attività motoria e delle piastre sportive presenti nei parchi nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività;
- di vietare tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto nelle piastre da gioco sportive presenti nei parchi.

Richiamato il comma 4 dell'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ORDINA

a decorrere dal 14 ottobre e sino al 15 novembre 2020 il rispetto delle seguenti disposizioni:

E' consentita la fruizione dei parchi territoriali (delle Colline e delle Cave) e dei parchi e giardini urbani evitando ogni forma di assembramento, nel rispetto della distanza e con l'obbligo dell'uso di mascherina così come previsto dalle disposizioni nazionali e regionali.

In particolare:

- **è consentito l'uso di tutte aree gioco dei bambini;**



- è consentito l'uso delle aree attrezzate per l'attività motoria e delle piastre sportive presenti nei parchi nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività;
- sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto nelle piastre da gioco sportive presenti nei parchi.

DISPONE

di trasmettere la presente ordinanza al Prefetto di Brescia, alle Forze di Polizia ed al Settore Polizia Locale del Comune di Brescia

DA' MANDATO

Alle Forze di Polizia e agli altri soggetti autorizzati e riconoscibili, di attivare ogni controllo utile al pieno rispetto della presente Ordinanza, nonché all'accertamento del rispetto delle misure di contenimento (mascherine) e distanziamento fisico previste dalle disposizioni vigenti;

Al Settore Polizia Locale di affiggere idonei avvisi in corrispondenza degli accessi ai parchi, delle aree ludiche e delle aree cani per informare la popolazione sul rispetto delle misure di distanziamento sociale e di divieto d'uso delle piastre per i giochi di contatto.

AVVISA

che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 c. 1 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, con sanzione amministrativa da Euro 400 a Euro 3.000.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. n° 104/2010 e s.m.i.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Si dà atto che la presente ordinanza è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa

Il Sindaco
Emilio Delbono



Il Responsabile del procedimento
Responsabile del Settore Verde Parchi e Reticolo Idrico
Dott. Agr. Graziano Lazzaroni